



**CATALOGO
CORSI OBBLIGATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA**

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI TUTTI I LAVORATORI

in materia di sicurezza

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO DI FORMAZIONE 4 ore	ART. 37 T.U. 81/08 : il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.	Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
VALIDITA'	La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.	

- Breve introduzione sull'evoluzione della normativa italiana in tema di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro
- Illustrazione del "SISTEMA PER LA SICUREZZA" aziendale istituito ai sensi della legge in oggetto, in particolare:
- Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Rappresentante per la Sicurezza - Medico Competente - Squadra antincendio e primo soccorso: loro ruoli, competenze e attribuzioni.
- Principi di valutazione dei rischi ed esempi pratici
- Ruolo dei lavoratori, loro coinvolgimento nella identificazione dei rischi, nella introduzione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Significato ed importanza dell'informazione e della formazione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI SPECIFICI

FONTI	SANZIONI
ART. 37 CO. 3 T.U. 81/08 : il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I.	Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
D. Lgs. 81/08 art. 169	<i>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</i> 4 ORE
D. Lgs. 81/08 art. 177	<i>USO DI ATTREZZATURE MUNITI DI VIDEOTERMINALI</i> 4 ORE
D. Lgs. 81/08 artt. 184, 227, 239	<i>RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI, CHIMICI E CANCEROGENI</i> 4 ORE
D. Lgs. 81/08 art. 195	<i>ESPOSIZIONE AL RUMORE</i> 4 ORE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI E PREPOSTI

in materia di sicurezza

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO DI FORMAZIONE 4 ore	ART. 37 co. 7 T.U. 81/08 : "I dirigenti e i preposti" ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.	Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
VALIDITA'	È previsto un obbligo di aggiornamento periodico	

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
per i rappresentanti eletti o designati dai lavoratori ex art. 47 D.Lgs. 81/08

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SICUREZZA (32 ore)	ART. 37 co.10 T.U. 81/08: <i>il Rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza della durata minima di 32 ore iniziali.</i>	Allegato I al T.U. 81/08: <i>la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.</i> <i>(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)</i>
VALIDITA'	La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico , la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.	
SOGGETTO FORMATORE	ART. 37 co. 12 "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro , durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori."	
VERIFICHE	TEST FINALE CON DOMENDE A RISPOSTE MULTIPLE	
DOCUMENTI	Verbale di svolgimento delle prove finali. Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento	

ART. 37 co. 11 "Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva nazionale**, nel rispetto dei seguenti **contenuti minimi**:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, **DI CUI 12 SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN AZIENDA E LE CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**, con **verifica di apprendimento**.

Art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008: il datore di lavoro e il dirigente devono comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

A close-up, high-angle shot of a red, textured first aid kit. The kit is rectangular with rounded corners and features a prominent white cross in the center. The background is a light blue surface.

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

per i lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attività di primo soccorso

DURATA	FONTI	SANZIONI
RISCHIO ALTO 16 ore	DM 15 luglio 03 n. 388; D.Lgs 195/93 ART. 37 co. 9; T.U. 81/08 : i lavoratori incaricati dell'attività di salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico; continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 388/03.	Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
RISCHIO BASSO - MEDIO 12 ore		
VALIDITA'	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO OGNI 3 ANNI	
CORSO DI AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO 6 ore RISCHIO MEDIO/BASSO 4 ore		

Classificazione Aziende		
ALTO RISCHIO <ul style="list-style-type: none"> attività industriali centrali termoelettriche impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie 	MEDIO RISCHIO <ul style="list-style-type: none"> aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. lavori in sotterraneo aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura 	BASSO RISCHIO <ul style="list-style-type: none"> aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

CORSO DI 16 ORE
<ul style="list-style-type: none"> Normativa di riferimento. Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un'emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso; conoscere i rischi specifici dell'attività svolta Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire capacità di intervento pratico. Esercitazione individuale sulle tecniche di rianimazione su manichino.

EXIT

ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO



ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO E EVACUAZIONE

per i lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio

DURATA	FONTE	SANZIONI
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO 16 ore RISCHIO MEDIO 8 ore RISCHIO BASSO 4 ore	D.M. 10 marzo 1998; ART. 37 co. 9 T.U. 81/08 : i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico ; continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998 .	Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
VALIDITA'	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO	
ESERCITAZIONI PRATICHE	BASSO RISCHIO (2 ORE) - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. MEDIO RISCHIO (3 ORE) - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti. ALTO RISCHIO (4 ORE) - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.	

CLASSIFICAZIONE AZIENDE
Attività a rischio di incendio elevato ESAME DI IDONEITA' OBBLIGATORIO

- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988. e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto; 1) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti,
- n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Attività a rischio di incendio medio:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente

Attività a rischio di incendio basso

- Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CORSO PER IL DATORE DI LAVORO

Art. 34 D.Lgs. 81/08: **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione, di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi** nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori i e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (escluse centrali termoelettriche, aziende estrattive, minerarie, per la fabbricazione di esplosivi e munizioni, impianti nucleari, strutture di ricovero e cura).

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO RSPP PER DATORE DI LAVORO 16 ore	ART. 34 T.U.81/08: <i>il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore, nonché corsi di aggiornamento.</i> 2-bis. <i>Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”</i> PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO	ART. 55 T.U. 81/08 : <i>il datore di lavoro è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 € per la violazione dell' 34 comma 3; con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000€ per la violazione dell'art. 34 commi 1 e 2.</i>
VALIDITA'	Obbligo di aggiornamento periodico	

Modulo 1

- Presentazione del corso
- tendenze evolutive dello scenario sulla prevenzione e protezione
- Riferimenti normativi in materia di Sicurezza e salute
- Il T.U. 81/08 nel sistema della prevenzione e della sicurezza aziendale.
- Analisi della normativa sulla Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Soggetti e compiti all'interno del sistema di Prevenzione e Protezione : il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, l'RSPP, il medico
- Il sistema sanzionatorio previsto dal T.U. 81/08
- Infortuni e malattie professionali

Modulo 2

- Metodi e tecniche di valutazione dei rischi sicurezza e salute
- La valutazione del rischio : individuazione, misurazione, priorità, interventi di miglioramento
- La valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro.
- I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.
- Il documento aziendale di valutazione dei rischi (linee guida regionali , linee guida CEE ecc..)
- Il sistema di controllo e le misure specifiche di prevenzione da adottare

Modulo 3

- Gestione delle emergenze, conoscere i DPI: la prevenzione incendi e i piani di emergenza.
- I dispositivi di protezione individuale. Il quadro documentale inerente la sicurezza sul lavoro.

Modulo 4

- Ruolo funzione e compiti degli organi di vigilanza Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende.
- La partecipazione dei lavoratori, le statistiche degli infortuni
- La gestione degli appalti.
- Significato della sorveglianza sanitaria.

**CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
incaricati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 81/08

MODULO A * 28 ore Corso generale di base per Addetti e Responsabili		CREDITO FORMATIVO PERMANENTE ABILITANTE
MODULO C 24 ore Corso di specializzazione per soli Responsabili.		
MODULO B * MODULO B1 (agricoltura)- 36 ore. MODULO B2 (pesca)- 36 ore. MODULO B3 (industrie estrattive-costruzioni)- 60 ore. MODULO B4 (industria)- 48 ore. MODULO B5 (chimica)- 68 ore. MODULO B6 (commercio- trasporti-comunicazioni)- 24 ore. MODULO B7 (sanità-servizi sociali)- 60 ore. MODULO B8 (P. A. - istruzione)- 24 ore. MODULO B9 (alberghi-ristoranti- assicurazioni-informatica- associazioni-servizi domestici- immobiliari)- 12 ore.	<p align="center">FONTI</p> <p><i>ART. 17 T.U.81/08: il datore non può delegare l'attività di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.</i></p> <p><i>ART. 31 T.U.81/08: il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni, in numero sufficiente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 32.</i></p> <p>ART. 32 T.U.81/08: i responsabili e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione che devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37, 14 febbraio 2006) ss. mm.</p>	<p align="center">SANZIONI</p> <p>ART. 55 T.U. 81/08 : il datore di lavoro è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 5.000 € a 15.000 € se non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32.</p>
VALIDITA'	CREDITO FORMATIVO CON FRUIBILITA' QUINQUENNALE	

* Sono esonerati alla frequenza del modulo base A e del modulo specialistico B ai sensi dell'art 32 comma 5 D.lgs 81/08 coloro che sono in possesso del diploma di laurea v. o. in Ingegneria, Architettura e lauree di classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D. M. 4/8/2000.

Il possesso di questi titoli non esonera dalla frequenza del modulo specialistico C e dai moduli di aggiornamento quinquennale.

The image features a construction site at sunset or sunrise. The sky is a uniform, bright orange color. In the foreground and middle ground, the silhouettes of two large tower cranes are prominent, their lattice structures clearly visible against the light. Below the cranes, the skeletal frames of several multi-story buildings under construction are visible, showing concrete columns and beams. The overall scene is a high-contrast silhouette study of industrial construction.

**MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
**CORSO DI FORMAZIONE per i COORDINATORI
PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

CORSO DI FORMAZIONE 120 Ore	D.Lgs 494/96; art. 98 del D. Lgs. 81/08: <i>coordinatori devono essere in possesso di attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifico corso. Contenuti, modalità e durata devono rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato XIV.</i>
VALIDITA'	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
CORSO DI AGGIORNAMENTO rivolto a chi è in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di 120 ore o 60 ore (art. 10 e 19 D.Lgs 494/96). 40 ore	ALLEGATO XIV al D. Lgs. 81/08 <i>Contenuti minimi dei corsi di formazione, modalità di svolgimento: è previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Principi generali del D. Lgs. 494/96. • Definizioni: cantiere temporaneo e mobile; soggetti responsabili e loro profili. • Piano di sicurezza e di coordinamento. • Piano operativo di sicurezza. • Obblighi penalmente sanzionati. • La vigilanza su cantieri edili • Normative collegate 	

SICUREZZA DEI PONTEGGI EDILI
CORSO PER IL LAVORATORI INCARICATI DAL DATORE DI LAVORO DI FAR PARTE DELLA SQUADRA DEI RESPONSABILI E ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO per Addetti e Responsabili 28 ore + prova pratica	CIRCOLARE 3/2008 MINISTERO DEL LAVORO; Art. 136 T.U. – All. XXI T.U. <i>Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste</i>	<i>arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente</i>
VALIDITA'	4 ANNI	

- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- PROVA PRATICA

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ELETTRICI PES E PAV

per i lavoratori installatori, manutentori e quadristi destinati a intervenire fuori e sotto tensione

**CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONA ESPERTA
E PER PERSONA AVVERTITA
(16 ore)**

In base alle conoscenze acquisite e all'esperienza maturata, il personale potrà essere qualificato come **Persona Esperta (PES)** o come **Persona Avvertita (PAV)**, idoneo oppure no ad effettuare interventi sotto tensione

D.Lgs. 81/08, art. 82, comma 1, lett. B. *Il corso consente al datore di lavoro di assolvere al dettato legislativo in materia di formazione del personale che si espone al rischio elettrico (manutentori, impiantisti, quadristi e tecnici di laboratorio).*
*I criteri di prevenzione e di buona tecnica illustrati nel corso sono conformi a quelli riportati nelle **Norme CEI EN 50110-1 (2005) e CEI 11-27 (2005).***

- NOZIONI DI ELETTROTECNICA
- Tensione e corrente elettrica, definizioni e unità di misura
- Componenti elementari eleggi dei circuiti elettrici
- Nozioni fondamentali sulle reti.
- Grandezze stazionarie e sinusoidali
- La potenza elettrica
- Impianti di rifasamento
- Sistemi monofase e sistemi trifase

- GENERALITÀ DEI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
- Considerazioni generali
- Struttura e classificazione delle reti AT MT BT
- Classificazione di sistemi in relazione al collegamento di terra (TT TN IT)
- Componenti degli impianti elettrici (in particolare per gli impianti bt)

- RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA IN MEDIA E BASSA TENSIONE
- Linee elettriche (MT e bt) aeree ed in cavo
- Cabine MT/bt
- Protezioni e loro scelta
- Trasformatori per cabine elettriche
- Quadro di bassa tensione
- Posti di trasformazione su pali (PTP)
- Impianti di terra delle cabine

- SICUREZZA, NORMATIVA E QUALITÀ.
- Arco elettrico e suoi effetti
- Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità
- Concetto e cause di infortunio e nozioni di primo soccorso
- Legislazione italiana sulla sicurezza del lavoro
- Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici (definizioni)
- La Norma CEI EN 50110 "Esercizio degli impianti elettrici"

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici
- Scelta ed impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Segnaletica di sicurezza
- Modalità di trasmissione e di scambio informazioni tra le persone interessate ai lavori
- Procedure di lavoro secondo la normativa (CEI 11-27 e varianti)

FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI
per il personale addetto all'uso di carrelli elevatori, transpallet elettrici e simili
(mulettisti/carrellisti)*.

DURATA	FONTI	SANZIONI
CORSO DI FORMAZIONE (8 ore)	Art. 37 del D.Lgs. 81/08: <i>conferma l'obbligo di impartire una formazione specifica a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione meccanica dei carichi.</i>	Allegato I al T.U. 81/08 : <i>la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.</i>

PROGRAMMA CONFORME ALLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

- I requisiti psico-fisici del carrellista tipo
- I requisiti culturali del carrellista
- I compiti del carrellista
- Le responsabilità del carrellista
- L'abbigliamento più appropriato
- Le tipologie di carrelli maggiormente in uso
- La descrizione delle principali componenti di funzionamento del carrello
- I controlli da effettuare prima dell'utilizzo del carrello
- Norme generali per un corretto utilizzo dei carrelli
- Norme particolari
- Misure cautelari per i lavoratori che operano in prossimità di luoghi di transito dei carrelli
- I controlli da effettuare a fine servizio
- Il vademecum del buon carrellista
- Le parole chiave del carrellista
- D.lvo 359/99 - sintesi delle principali disposizioni connesse all'utilizzo delle attrezzature di lavoro
- Informazione - Formazione - Addestramento ex D.lvo 359/99
- PROVA PRATICA

* I carrelli elevatori, anche se con motore a scoppio, sono veicoli omologati per la circolazione in aree private per la cui guida non è necessario essere in possesso di una patente. Il cosiddetto "patentino del muletto" è l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore, a seguito di corso d'istruzione ed informazione, che dimostra la conoscenza e la capacità corretta di utilizzo del carrello, secondo la ISO 369. Tale attestazione è imposta dal TESTO UNICO della Sicurezza (D.lgs. 81/08 art 36, 37 e 71) che obbliga i datori di lavoro a fornire istruzione ed informazione adeguata ai lavoratori sui rischi specifici che si possono incorrere nell'utilizzo delle diverse attrezzature presenti in azienda.

Poiché ai sensi dell'art. 18 lett. c) del TESTO UNICO il Datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, si ritiene che i lavoratori addetti all'uso dei carrelli/muletti debbano avere requisiti fisici di idoneità alla mansione, ed in particolare:

1. Vedere e sentire bene (anche con occhiali da vista);
2. Non possedere mutilazioni e/o protesi, né avere problematiche gravi alla spina dorsale;
3. Nel caso di partecipanti stranieri, capire e leggere bene la lingua italiana;

Il datore di lavoro, inoltre, può inoltre ritenere opportuno che tali lavoratori siano maggiorenni e posseggano la patente B.

**FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SANITARIO
DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NEI LAVORATORI INTERESSATI**

CORSO DI FORMAZIONE OPERATIVO 30 ore DESTINATARI: ADDETTI allo svolgimento di attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto	Circolare n. 1045/2001 "Linee guida del dipartimento di prevenzione"; D.Lgs. n. 257/2006, "attuazione della direttiva n. 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro": art. 59-quater, obbliga il datore di lavoro ad assicurare a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto a ricevere una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari
CORSO DI FORMAZIONE GESTIONALE 50 ore DESTINATARI: COORDINATORI in possesso di diploma di istruzione superiore	
VALIDITA'	2 ANNI
CORSO DI AGGIORNAMENTO 8 ore	per il rinnovo degli attestati di abilitazione per lo svolgimento di attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto

CORSO DI 30 ORE

- Evoluzione della normativa;
- Proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute umana, compreso l'effetto sinergico del tabagismo;
- DPI respiratorio e valore di protezione;
- Monitoraggio ambientale.
- Rischi e prevenzione in cantiere con particolare riguardo al rischio caduta dall'alto;
- Uso delle opere provvisorie;
- Allestimento di aree di sconfinamento statico e dinamico.
- Parte pratica
- Utilizzo corretto del dispositivo di protezione;
- Modalità di accesso alle aree di confinamento.



**CORSI PER ADDETTI
ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI**

CORSI PER ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il **Decreto Legislativo 155/1997**, che ha recepito la Direttiva europea 43/93 sull'igiene dei prodotti alimentari, ha modificato e integrato il quadro legislativo rendendo responsabile il titolare dell'azienda dell'obbligo di informazione e aggiornamento del proprio personale alimentarista. In seguito a questo decreto, quindi, molte Regioni e Province autonome hanno abolito il rilascio libretto sanitario per alimentaristi.

REGIONE SICILIANA

MODULO A Alto rischio (12 ore) MODULO B Medio rischio (8 ore) MODULO C Aggiornamento triennale (6 ore)	<i>La partecipazione ai corsi e l'acquisizione del relativo attestato di formazione, assolve agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e contestualmente sostituisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria.</i>	Decreto Ass. Reg. Sanità 19 Febbraio 2007 ss. mm. <i>I titolari delle imprese alimentari trovati sprovvisti dell'attestato di formazione o che assumono alimentaristi sprovvisti dell'attestato di formazione, andranno sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 155/97.</i>
--	--	--

REGIONE CAMPANIA

Addetti di livello rischio 1 (4 ore) Addetti di livello rischio 2 (8 ore) Responsabili industrie alimentari (12 ore)	Decreto Dirigenziale N.46 del 23 Febbraio 2005: <i>dal 1 giugno 2006 è obbligatorio conseguire l'attestato di formazione e/o aggiornamento per gli Alimentaristi in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della L.283/62.</i>	Sanzioni amministrative: - per l'addetto sprovvisto dell'attestato da € 50,00 a € 300,00; - per il titolare dell'industria alimentare che non ha provveduto a garantire la formazione dei propri dipendenti da € 100,00 a € 600,00; - per il titolare stesso dell'industria alimentare, a sua volta sprovvisto dell'attestato, da € 150,00 a € 900,00.
---	--	--

REGIONE PUGLIA

CORSI PER ALIMENTARISTI (4 ore)	Regolamento Regionale n. 5/2008: <i>disciplina tutti i corsi di formazione validi per ottenere l'Attestato di avvenuta formazione che si sostituisce all'ex Libretto Sanitario.</i>	Gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione HACCP della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale. Trascorsi i 4 anni bisognerà fare il corso di aggiornamento con le stesse modalità del corso di formazione.
--	---	--

REGIONE LAZIO

RESPONSABILE DELLA QUALITA' E/O RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (20 ore) PERSONALE QUALIFICATO DELLA RISTORAZIONE (14 ore) PERSONALE NON QUALIFICATO (coloro che assolvono ad incarichi operativi -8 ore)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 282. <i>Modalità di vigilanza in caso di autocontrollo. Formazione del personale alimentarista</i> DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 del 21/4/06
---	--

REGIONE CALABRIA

CORSO BASE PER GLI ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE CORSO PER I RESPONSABILI ELABORAZIONE E GESTIONE PROCEDURA HACCP.	Legge Regionale n. 98 del 19 febbraio 2007 Delibera della Giunta Regionale 27.03.2001, n. 271: <i>Approvazione di "Linee di indirizzo vincolanti, anche in applicazione del D.L. n. 155/97" riguardante il superamento del rilascio /rinnovo del libretto sanitario".</i>
---	---

REGIONE EMILIA ROMAGNA

<p>CORSO DI FORMAZIONE ORE 3 destinato a soggetti che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione e non sono in possesso di libretto sanitario precedentemente rilasciato</p> <p>CORSO DI AGGIORNAMENTO ORE 2 destinato a soggetti in possesso del libretto sanitario e a quelli che richiedono il rinnovo dell'attestato</p>	<p>Delibera Giunta Regione Emilia Romagna 1 marzo 2004 n. 342 (pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale - parte seconda - n. 36 del 17 marzo 2004)</p>
---	---

REGIONE TOSCANA

<p>Titolare dell'attività o il responsabile del Piano di Autocontrollo deve frequentare un corso di un minimo di 8 ore</p> <p>Addetti devono frequentare un corso della durata minima di 4ore</p>	<p>Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1388 del 27 dicembre 2004</p>
---	---

REGIONE VENETO

<p>Corso per Addetti alla manipolazione e contatto con l'alimento 3 ore – validità 3 anni</p>	<p>Legge Regionale 41/2003</p>
---	---------------------------------------

REGIONE MOLISE

<p>CORSO BASE PER GLI ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE (6 ORE)</p>	<p>Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 dell' 8 aprile 2008: <i>il "Libretto di idoneità sanitaria", non è più valido e viene sostituito da un "Attestato di idoneità sanitaria", ottenuto inseguito ad una formazione obbligatoria.</i></p>
--	---

REGIONE BASILICATA

<p>ATTIVITA' DI FORMAZIONE (6 ORE) per coloro che non sono in possesso del libretto sanitario</p> <p>ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO (4 ORE) per coloro che sono in possesso del libretto sanitario o che chiedono il rinnovo dell'attestato di informazione</p>	<p>Delibera della Giunta Regionale 15 maggio 2006 n. 715 <i>"Disposizioni concernenti i corsi di formazione per gli alimentaristi adottati in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, modifiche e integrazioni della Delibera della Giunta Regionale 23 marzo 2005 n. 728.</i></p>
---	--

REGIONE LOMBARDIA

<p>CORSO DI FORMAZIONE 4 ORE</p>	<p>LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 12 (GU n. 051 SERIE SPECIALE N. 3 del 27/12/2003 - BU Lombardia n. 032 S. ORD. N. 1 del 08/08/2003) Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155</p>
---	---

REGIONE ABRUZZO

<p>CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI 5 ORE</p>	<p>D.G.R. n.61 del 30/01/2006 Per il conseguimento dell'attestato di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti è necessario seguire un corso di formazione della durata di 5 ore organizzato dal S.I.A.N. e, in seguito sostenere un esame costituito da 25 quiz.</p>
--	---

REGIONE PIEMONTE

<p>L'operatore del settore alimentare deve comunque assicurare al proprio personale una adeguata formazione igienico-sanitaria.</p> <p>Corso di formazione/informazione 4 ore</p>	<p>La Delibera della Giunta regionale 20 ottobre 2003, n. 23-10718 ha disposto la sospensione a tempo indeterminato delle procedure di rinnovo e rilascio dei libretti sanitari da parte delle Asl, a partire dal 1.1.2004, e ha dato mandato alla Direzione sanità pubblica di definire le linee guida per lo svolgimento delle attività di formazione da parte del dipartimento di Prevenzione.</p>
---	--

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

<p>L'operatore del settore alimentare deve comunque assicurare al proprio personale una adeguata formazione igienico-sanitaria.</p> <p>Corso di formazione/informazione 4 ore</p>	<p>Delibera di Giunta Provinciale n. 1264 del 4 maggio 2009</p>
---	--

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

<p>L'operatore del settore alimentare deve comunque assicurare al proprio personale una adeguata formazione igienico-sanitaria.</p> <p>Corso di formazione/informazione 4 ore</p>	<p>Delibera Giunta Provinciale 21 giugno 2002, n.1401 197</p> <p>“Il medico igienista di distretto il compito di valutare, per la profilassi della malattie infettive diffuse, e «in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria», le misure adottate nell’ambito dell’autocontrollo dal responsabile dell’industria alimentare relativamente all’igiene del personale”.</p>
---	--

REGIONE VALLE D’AOSTA

<ul style="list-style-type: none">▪ Responsabili dell'industria alimentare (8 ore)▪ Personale che assolve incarichi meramente esecutivi (4 ore)	<p>DGR. 4197/2004</p>
--	------------------------------